

CXª TORNATA

MARTEDI 13 MARZO 1917

Presidenza del Presidente MANFREDI

INDICE

Disegni di legge (discussione di):

Protezione ed assistenza degli ufficiali della guerra (N. 318) (seguito) . . . pag. 3146, 3153, 3158

Oratori:

ASTENGO	3148, 3152
BENEVENTANO	3159, 3165
BENSA	3161, 3164
CHIMINNI, relatore, 3147, 3148, 3150, 3156, 3162, 3167	
CHIRONI	3161
DEL GRUBICE	3159
DORIGO	3147
FILONZI GUELEI	3160
MALVEZZI	3156, 3157
MORTARA . 3148, 3150, 3153, 3155, 3156, 3167, 3168	
ORLANDO, ministro dell'interno . 3151, 3157, 3163,	3167

POLACCO 3154, 3157, 3158, 3162

(presentazione di) 3146

Giuramento (del senatore Cavazzi della Somaglia) 3158

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori:

Oratore:

BONASI 3145

Relazioni (presentazione di) 3146, 3153

Ringraziamenti 3145

Votazione a scrutinio segreto (risultato di) . . . 3158

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri dell'interno, delle finanze, della marina, dell'istruzione pubblica e delle poste e telegrafi.

FRASCARA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla vedova del senatore Baldissera ricevo la seguente lettera:

« Firenze, 12 marzo 1917.

« Eccellenza,

« Con animo commosso io e la mia famiglia esprimiamo a V. E. la nostra profonda gratitudine per le condoglianze che il Senato ha voluto inviarmi per la perdita del mio amato marito e per quelle personali che l'E. V. ha così gentilmente voluto unire. Ci è di grande conforto l'alto pensiero degli illustri senatori che con nobili parole si sono compiaciuti di ricordare l'opera costante del generale a vantaggio della patria e dell'esercito che egli tanto amava ed a cui dedicò tutta la sua grande attività.

« Con profonda osservanza, della E. V.

« Obbligatissima

« LUISA BALDISSERA-MARIANI ».

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Bonasi per riferire sulla nomina a senatore del signor Cavazzi della Somaglia conte Gian Giacomo.

BONASI, relatore, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 23 febbraio 1917, per la categoria 21ª dell'articolo 23 dello Statuto del Regno, veniva no-

minato senatore il conte Gian Giacomo Cavazzi della Somaglia.

Dai documenti presentati risultando comprovato il titolo ed il concorso degli altri requisiti prescritti dallo Statuto, la vostra Commissione vi propone, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. La proposta della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori sarà fra poco votata a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

SACCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 1º novembre 1914, n. 1285, concernente l'applicazione dei provvedimenti di tariffa di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge 23 luglio 1914, n. 742 ».

FOÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto 3 gennaio 1915, concernente le vaccinazioni antiftiche nell'esercito e nell'armata ».

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Foà e Sacchetti della presentazione di questa due relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede ora alla votazione per appello nominale sulla proposta della relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di disegni di legge.

FERA, ministro delle poste e dei telegrafi. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, ministro delle poste e dei telegrafi. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti

disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1624 concernente lo stanziamento di somme destinate all'ammortamento delle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti per la sistemazione delle linee e reti telefoniche di Stato »;

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1653, circa l'abolizione del Consiglio superiore dei telefoni ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle poste e telegrafi della presentazione di questi disegni di legge, che avranno corso a termini del regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Protezione ed assistenza degli orfani della guerra » (N. 318).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Protezione ed assistenza degli orfani della guerra ».

Come il Senato ricorda, questa discussione fu sospesa nella seduta di ieri, per dar modo alla Commissione speciale di presentare una nuova formula dell'articolo 6 bis. Do quindi lettura dell'art. 6 bis nella nuova dizione.

Art. 6 bis.

Il Comitato nazionale si compone di quindici membri, dei quali: due senatori e due deputati, eletti dalle rispettive Camere; un consigliere di cassazione della Corte Suprema di Roma designato dal Primo Presidente; un sostituto procuratore generale della stessa Corte designato dal procuratore generale; un consigliere di Stato designato dal Presidente; il direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno; due ufficiali generali, uno dell'esercito, l'altro della marina designati dai rispettivi ministri; un ragioniere del tesoro designato dal ministro del tesoro; quattro componenti, due uomini e due donne, designati dagli Istituti nazionali indicati nell'articolo 10 fuori delle loro rappresentanze.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, saranno nominati il presidente ed il vice-presidente fra i quindici componenti il Comitato.

Il presidente ed il vice-presidente durano in carica due anni, e possono essere riconfermati.

I membri del Parlamento durano in carica tutto il tempo della legislatura; quelli designati durano in carica per un quadriennio e possono essere confermati.

L'Amministrazione dello Stato darà il segretario generale e il personale di segreteria e ragioneria.

Dichiaro aperta la discussione su questo nuovo articolo 6 bis.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

Il Comitato Nazionale:

1° decide, in caso di controversia, quali sono da considerare orfani di guerra;

2° amministra il fondo a favore degli orfani e ne delibera la distribuzione fra i Comitati provinciali;

3° controlla i bilanci dei Comitati provinciali;

4° dà parere intorno alla erezione in ente morale di tutti gli enti che si costituissero per tutela o patronato degli orfani di guerra e intorno ai loro statuti, nonchè sul regolamento di che è parola nell'art. 11, sulle controversie che possono nascere circa l'applicazione dell'art. 30, sul regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 45, e sulle altre questioni che gli fossero sottoposte dal ministro;

5° esercita le altre attribuzioni particolari affidategli dalla presente legge;

6° il Comitato nazionale ha capacità di accettare lasciti e donazioni nel caso previsto dall'art. 31, lettera b.

Al Comitato nazionale degli orfani sarà data regolare comunicazione di tutte le ispezioni, che periodicamente saranno eseguite intorno all'andamento di tutti gli enti che si occupano della tutela degli orfani, e potrà il Comitato stesso richiedere al ministro che si compiano

ispezioni straordinarie, da eseguirsi anche direttamente dai membri del Comitato stesso.

CHIMIRRI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, *relatore*. Al n. 1 di questo articolo vi è un emendamento proposto dall'onorevole senatore Dorigo.

L'onorevole senatore Dorigo fa rilevare che nell'articolo 5, capoverso, vi è una disposizione analoga a quella contenuta nel n. 1 dell'articolo 7. L'analogia esiste, ma mi permetto di fargli riflettere la notevole differenza che vi è tra il capoverso dell'art. 5 e il n. 1 dell'art. 7.

Nel capoverso dell'art. 5 si dice: « Il Comitato nazionale decide le eventuali contestazioni ». Questa disposizione afferma dunque la competenza del Comitato nazionale a decidere tutte le eventuali contestazioni. Si tratta di un argomento generico. Invece il n. 1 dell'art. 7 dice che « il Comitato nazionale decide, in caso di controversia, quali sono da considerare orfani di guerra ».

Il n. 7 riflette una contestazione specifica di importanza eccezionale. Si è discusso perfino se debba deciderla il tribunale ordinario o il Comitato, è perciò opportuno di tenere distinti i due casi analoghi ma diversi.

DORIGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DORIGO. Debbo dichiarare che non insisto sul proposto emendamento, soddisfatto però di aver provocato le dichiarazioni del relatore, che saranno consacrate nel verbale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 7.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 7 bis.

Nel capoluogo di ogni provincia è istituito un Comitato provinciale, a cui è affidato l'esercizio della protezione e dell'assistenza degli orfani di guerra nell'ambito della provincia.

Il Comitato è composto:

del giudice per le tutele che ha sede nel capoluogo della provincia, o che ha giurisdizione sul medesimo;

del procuratore del Re dello stesso tribunale;

di un delegato della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica; del provveditore agli studi;

di due ufficiali superiori, uno dei quali appartenente, s'è possibile, alla R. marina, anche nella riserva, designati dai rispettivi ministri; di quattro delegati, due uomini e due donne designati dagli istituti nazionali indicati nell'art. 10 fuori delle loro rappresentanze;

di un delegato designato da tutte le istituzioni pubbliche, che hanno per iscopo la protezione e l'assistenza dell'infanzia abbandonata.

Con decreto Reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, sarà nominato il presidente fra i componenti del Comitato, il quale nominerà, pure nel suo seno, il vicepresidente. Il presidente e il vicepresidente durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato ha capacità di acquistare e di compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento del proprio fine.

Per l'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti o donazioni disposti a favore del Comitato provinciale o delle istituzioni aventi per iscopo l'assistenza degli orfani, si applicano le disposizioni del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1442.

La prefettura darà al Comitato il segretario e il personale di segreteria.

Il Comitato provinciale non è soggetto alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di beneficenza.

Sono però estese ad esso tutte le disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni, nonché quelle della legge 19 aprile 1915, n. 462. Esso sarà inoltre esente da qualsiasi tributo fondiario erariale, provinciale e comunale.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Questo articolo è mastodontico: bisognerebbe dividere la parte che riguarda la capacità di acquistare ecc., per farne un articolo 7^{ter}, perchè questa materia non ha nulla a vedere con la composizione del Comitato provinciale. Se ne potrà tenere conto nel coordinamento.

Vorrei fare anche un'altra osservazione.

Il Comitato, dice l'articolo, è composto « di un delegato della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica ».

Ora tutti sanno che un consigliere di prefettura è delegato per il servizio delle istituzioni di beneficenza nella provincia; e mi parrebbe che esso dovrebbe far parte del Comitato provinciale.

Io mi rimetto a quello che dirà l'onorevole ministro, ma non capisco perchè la persona che tratta tutti gli affari delle Opere pie debba essere escluso dal Comitato provinciale, mentre si tratta sempre di beneficenza, anche quando si tratta degli orfani della guerra.

CHIMIRRI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, *relatore*. Comincio dal rispondere ad un'osservazione di pura forma.

Il senatore Astengo vuole che sia tolto l'inciso che, del resto, esisteva già nel progetto votato dalla Camera.

ASTENGO. Non ho detto di toglierlo, ho detto di farne un articolo a parte.

CHIMIRRI, *relatore*. Di questo si può tener conto nel coordinamento.

ASTENGO. Questo io aveva appunto detto.

CHIMIRRI, *relatore*. Seusi, non avevo udito. Allora veniamo al resto.

Nel progetto votato dalla Camera fanno parte del Comitato il prefetto e il medico provinciale che nel tempo stesso sono membri di diritto nella Commissione di beneficenza pubblica. Avendo escluso perciò il medico provinciale con maggior ragione deve escludersi il consigliere di prefettura per la parte che riguarda la beneficenza. Non si può confondere la Commissione per gli orfani di guerra con quella che si occupa delle « istituzioni di beneficenza ». L'ho già detto: dopo aver tanto esaltata la condizione degli orfani di guerra non si può assimilarli con i derelitti senza nome e senza famiglia. Col testo si proponeva di faro entrare nel Comitato provinciale tre membri designati dalla Commissione di assistenza e beneficenza. Da tre sono ridotti a uno solo, e sarebbe sconveniente escluderlo.

Prego il senatore Astengo di non voler insistere nelle sue proposte.

MORTARA, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Relativamente al giudice per le tutele, che forma parte del Comitato provin-

ziale io ho già espresso, nella discussione generale, un desiderio che sento il dovere di ripetere affinché in migliore modo, tanto l'onorevole ministro, come la Commissione, possano darmi ragione dell'eventuale loro dissenso dal mio pensiero.

L'onorevole ministro ha già accennato, nella discussione generale, al suo dissenso; ma non credo che abbia esaurito la questione. Io convengo che il giudice delle tutele debba far parte del Comitato provinciale per il coordinamento di attività che senza dubbio è necessario fra questo Comitato e la funzione ad esso affidata, quel giudice e la funzione a lui dalla legge affidata. Ma il Comitato è un organo che amministra fondi destinati alla beneficenza, ed ha la responsabilità del danaro pubblico. Il giudice delle tutele, a sua volta, è sempre organo di giurisdizione.

L'onorevole ministro, acutamente, ha rilevato che la sua funzione è di giurisdizione volontaria, non contenziosa. A parte che leggendo il progetto come è scritto si potrebbe rintracciare, salvo che avvengano modificazioni, anche il proposito di attribuire al giudice ufficio contenzioso, a parte questo, sia giurisdizione volontaria o contenziosa, sempre si tratta dell'esercizio della funzione giurisdizionale, cioè di quel potere che, secondo la costituzione organica dello Stato, appartiene esclusivamente all'autorità giudiziaria; di quel potere, in ragione e in considerazione del quale l'organo giurisdizionale è classificato come organo di potere pubblico, nettamente distinto dagli altri organi della sovranità.

Ora, mettere il giudice delle tutele nella contingenza di avere responsabilità, come dicevo, per il maneggio del denaro pubblico, e, come è scritto, ed è logico che sia scritto, nel progetto all'art. 40, di essere tenuto insieme agli altri membri del Comitato provinciale a rendere i conti soggetti all'approvazione del ministro dell'interno, ed eventualmente impegnarsi in contestazioni su questa resa di conti per la quale è giudice definitivo la Corte dei conti, come per ogni altra gestione contabile di denaro pubblico, evidentemente è tutta un'attività poco compatibile con quella del giudice.

D'altra parte, oltre questa ragione che deducesi dal carattere organico della Magistra-

tura, ce ne è una che si riferisce al carattere funzionale specifico del giudice delle tutele.

La funzione attribuitagli è di giurisdizione volontaria, che si svolge a fianco, e qualche volta a controllo, qualche altra volta a stimolo, delle funzioni e delle attività del Comitato provinciale, servendo così a integrare la funzione statale della protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Nell'esercizio di questa delicata funzione può trovarsi qualche volta nella situazione di dover imporre che i suoi provvedimenti siano oggetto di esecuzione obbligatoria da parte del Comitato provinciale. Ma che egli formi parte di questo Comitato, che in questo Comitato egli possa trovarsi eventualmente a partecipare a discussioni che abbiano attinenza coi provvedimenti da lui emanati non relative all'approvazione o disapprovazione dei suoi provvedimenti, perché la Commissione nostra assennatamente ha corretto codesto errore), o coi provvedimenti che dovrà emanare, non sembra conveniente; in seno alla Commissione può accadere che egli si trovi in minoranza in simili discussioni, e forse che debba sostenere qualche lotta coi colleghi del Comitato provinciale. Evidentemente, tali contingenze, se non paralizzano, indeboliscono l'efficacia della sua funzione giudiziaria. Io non domando affatto che sia eliminato il giudice delle tutele dal Comitato provinciale, anzi desidero che rimanga nel Comitato; ma desidero che vi abbia voto consultivo e non deliberativo.

Questo è il pensiero che ho esposto nella discussione generale, e che sento il dovere di riproporre, poichè sono sicuro di interpretare il desiderio dei magistrati chiamati ad esercitare questa delicata funzione; ritengo anche di avere consenzienti quegli onorevoli senatori che hanno appartenuto o appartengono alla magistratura, e che dalla loro esperienza traggono le ragioni più decisive per essere con me consenzienti nel volere allontanato il giudice da certe funzioni, da certe forme di attività, non perfettamente compatibili con la funzione giudiziaria.

Poichè ho la parola propongo alla Commissione un brevissimo emendamento, che non è altro che un chiarimento rispetto al delegato che deve essere designato da tutte le istituzioni pubbliche che hanno per scopo la protezione e l'assistenza dell'infanzia abbandonata. Mi pare

senza dubbio che la Commissione abbia voluto alludere alle istituzioni che funzionano per la protezione ed assistenza dell'infanzia abbandonata nella provincia; altrimenti, se per ogni provincia tutte le istituzioni esistenti in Italia...

CHIMIRRI, *relatore*. Questa dizione è stata già introdotta nel disegno di legge.

MORTARA. Allora ringrazio e non ho altro da dire.

CHIMIRRI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, *relatore*. Con questo articolo il giudice delle tutele esce dal limbo, in cui l'aveva relegato una ingiusta dimenticanza. Sono già alcuni anni dacché una Commissione Reale, composta di valentuomini, e presieduta dal senatore Quarta, fece degli studi profondi e presentò un progetto di codice per i minorenni, che è un vero documento giuridico e sociale. Fa parte di detto codice la proposta di questa magistratura speciale. Il giudice delle tutele è chiamato a far parte del Comitato provinciale. L'iniziativa fu presa dal Governo che ve lo introdusse col decreto del 6 agosto 1916. La Commissione della Camera accolse con plauso e noi abbiamo rispettato la proposta e non potremmo consentire che il giudice delle tutele sia messo fuori dal Comitato.

Il Comitato provinciale è in gran parte composto di consiglieri, che prestano gratuitamente l'opera loro. Si fa assegnamento senza dubbio sullo zelo e sul sentimento del dovere di ognuno; ma bisogna pur riflettere che il Comitato provinciale avrà un lavoro attivo continuo e non leggero, specialmente il lavoro delle tutele, le quali richiedono spesso provvedimenti urgenti.

Non potendosi radunare il Comitato tutti i giorni, bisogna vi sia un delegato per i casi di urgenza. Questo avviene anche nel Comitato di vigilanza del Patronato « Regina Elena ». Sono dodici i componenti del Comitato, e ogni anno si eleggono due o tre membri per espletare le pratiche che non patiscono dilazione.

Se non vi fosse nel Comitato provinciale il giudice delle tutele, mancherebbe appunto questa continuità di funzioni indispensabile.

La creazione del Comitato provinciale ha avuto l'assentimento generale soprattutto perchè ne fa parte il giudice delle tutele, il quale

è come la spina dorsale di questa istituzione. Non lo levate...

(*Segni di diniego del senatore Mortara*).

... Creda, onor. Mortara, alla mia esperienza, il giudice deve farne parte attiva; e non con voto consultivo, anzi spero che in parecchi dei Comitati provinciali gli venga affidata la vicepresidenza. L'articolo non ne fa obbligo, ma i Comitati faranno bene a nominarlo vicepresidente. Non vi può essere conflitto tra la funzione del giudice e la funzione di membro del Comitato, perchè sono uffici nettamente distinti. La responsabilità come amministratore in sostanza si riduce a ben poca cosa.

Non ne fa parte pure il procuratore del Re? E nel Patronato « Regina Elena » abbiamo avuto consiglieri di Corte di appello e procuratori generali di Cassazione e nessuno si arretrò per la preoccupazione d'incontrare qualche responsabilità.

Del resto esempi di magistrati che ricoprono uffici in cui s'incorrono simili responsabilità non mancano.

Non credo che ciò possa indurci a rinunciare all'assistenza del giudice delle tutele. Con le modificazioni introdotte nell'art. 14 il giudice delle tutele è istituito soltanto nel tribunale del capoluogo della provincia e non in tutti i tribunali circondariali.

Essendo i tribunali 162, sarebbe stato necessario distogliere altrettanti magistrati dalle loro ordinarie funzioni. Ridotti a 69 i giudici delle tutele, quanti sono i tribunali civili che hanno sede nei capoluoghi della provincia, sono 69 e non 162 i magistrati adibiti a questo ufficio. Ma se fu ristretto il numero, abbiamo voluto però intensificarne l'azione, proponendo che il giudice delle tutele non possa essere incaricato di altre funzioni. Era questa una delle condizioni essenziali imposte col progetto del Codice per i minorenni. Ivi si dice: « I magistrati distrettuali non possono essere investiti di altre funzioni ».

Limitata la giurisdizione della nuova magistratura agli orfani della guerra, sarebbe stato eccessivo distrarre 162 giudici dalle loro ordinarie funzioni, perchè non avrebbero avuto materia sufficiente. Riducendo il numero dei giudici delle tutele a 69, non mancherà ad essi il lavoro, sia per partecipare alle sedute del Comitato, sia per esercitare quelle funzioni speciali che loro spettano come giudici.

Solo così il giudice delle tutele potrà compiere l'ufficio suo. Se si dovrà per questo aumentare il numero dei giudici, si può star sicuri che trattandosi di un aumento limitato, il Governo non rifiuterà la lieve spesa, che sarà compensata ad usura.

Per queste ragioni prego l'onorevole senatore Mortara di non insistere nella sua proposta.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO *ministro dell'interno*. La proposta di emendamento fatta dal senatore Astengo d'includere nel Comitato provinciale il consigliere di prefettura, che ha particolarmente l'incarico delle istituzioni di pubblica beneficenza, mi dà l'obbligo di chiarire brevissimamente al Senato le ragioni, per cui ho creduto di riservare il mio giudizio presso la Commissione speciale per quel che riguarda la presidenza del Comitato provinciale, che nel disegno di legge approvato dalla Camera era affidata al prefetto e che, invece, è stata diversamente costituita dalla Commissione speciale. Io credo di essere nel dovere (senza turbare per questo l'accordo che si è formato, accordo tanto più prezioso quanto più laborioso, tra il Governo e la Commissione) di dare queste spiegazioni. E tanto più dovevo e debbo fare una questione a tal riguardo in quanto che qui verriamo in un tema assolutamente tecnico.

Indubbiamente, noi dobbiamo proporci di costituire il Comitato provinciale nella più salda e autorevole maniera che sia possibile; e indubbiamente l'autorità, che nella provincia è rivestita del maggior prestigio e che dispone dei più larghi poteri, è quella del prefetto.

Rinunziare al concorso di questa che è la massima autorità provinciale, può essere, secondo me, una causa di debolezza del Comitato provinciale.

Il Comitato provinciale, per ragione del suo ufficio, avrà soprattutto contatto con tre ordini di autorità e di uffici: coi comuni, con le istituzioni di beneficenza e con la polizia, la quale per mezzo della sua attività di sorveglianza deve anch'essa apportare il proprio concorso. Ora comuni, istituzioni di beneficenza, istituzioni di polizia dipendono dal prefetto; e noi volentariamente rinunciamo a

che il Comitato abbia la forza di promuoverne il concorso.

(Interruzione del senatore Muratori).

ORLANDO, *ministro dell'interno*. No, onorevole Muratori, ho fatto una riserva. Non ne fo — ripeto — questione, ma ho il dovere, per coerenza, di dirne le ragioni.

E il danno della esclusione del prefetto ha, in via negativa, la sua controprova nella maniera, con cui la Commissione ha risolto il problema, che le si presentava e che era inevitabile: quello della scelta del presidente. La scelta del prefetto eliminava tutte le difficoltà. La Commissione non ha creduto di accoglierla e si è trovata di fronte ad una difficoltà insuperabile, quando si trattò di scegliere un presidente *ex officio*; e si può ricostruire la via, dirò così psicologica, per cui la Commissione è arrivata ad una soluzione sostanzialmente negativa.

Si poteva pensare al giudice delle tutele; ma qui le difficoltà erano di doppio ordine: di ordine protocollare, perchè il giudice non è superiore di grado agli altri membri; e di ordine sostanziale. Il senatore Mortara, con la sua acutezza abituale e con la grande sua esperienza in queste materie, ha notato come le difficoltà si sarebbero moltiplicate di molto, ove il giudice fosse il titolare responsabile del Comitato; e al riguardo giova ricordare come la Francia, la quale ha chiamato il presidente del tribunale a far parte del Comitato, tuttavia non ha creduto di affidargli la presidenza, appunto perchè si vuole che la magistratura resti fuori da questa responsabilità.

Non il giudice, dunque; e neppure il procuratore del Re, perchè nei rapporti tra procuratore e giudice, sebbene il procuratore del Re sia superiore in grado al giudice, pur tuttavia l'autorità giudicante ha qualche cosa di superiore a quella inquirente. E neppure il provveditore agli studi, nè i membri non funzionari, perchè non si sa chi saranno, come verranno fuori, e se avranno l'autorità sufficiente a fare da presidente.

Se la Commissione non ha proposto un presidente *ex officio* per ragioni di carica, è perchè si è trovata di fronte a grandi difficoltà; e ne ha affidato al ministro la scelta. Ma tale soluzione non fa che rinviare la difficoltà, non l'elimina; la difficoltà stessa si ripresenterà al

ministro, ed anzi aggravata da questa considerazione. Come farà il ministro a scegliere in una provincia l'uno e in un'altra provincia l'altro? Come farà il ministro a scegliere, poniamo, nella provincia di Caserta, il provveditore agli studi; in quella di Napoli, il giudice; in quella di Salerno, il procuratore del Re, e via dicendo? Praticamente, dunque, si è creata un'istituzione, che nasce incerta fin dalla sua origine; e l'ufficio di presidente del Comitato è involto in una nube d'incertezza: non si sa chi sarà. La nomina del prefetto risolveva tutte queste difficoltà e avrebbe conferito al Comitato quella autorità e quel prestigio, che (è inutile celarlo) altrimenti non avrà.

Rispetto le ragioni, che hanno indotto uomini del valore dei componenti la Commissione ed altri, che in Senato ne seguono l'idea e che del Senato probabilmente costituiscono la maggioranza a volere la esclusione del prefetto, e riconosco che a questo avviso sieno mossi non da capriccio, bensì da valide ragioni. Tali ragioni, però, non parlano così alto al mio spirito, come parlano a quello dei componenti la Commissione. Ad ogni modo, è buon precetto politico scegliere fra i due mali il minore. Io sono ben lontano, torno a dire, dal negare fondamento a quelle ripugnanze, che hanno indotto la Commissione ad escludere il prefetto; ma, trattandosi di scegliere il minor male, credo che questo sia lo scegliere il prefetto e farne un presidente autorevole e comune per tutti i Comitati provinciali.

Queste sono le dichiarazioni che volevo fare al Senato; ma, come ho già enunciato, su di esse non fo questione, non formulo proposte.

Ciò premesso, pregherei il senatore Astengo a non insistere nel suo emendamento; perchè, in questo caso, l'espulsione del più (che è il prefetto) deve importare l'espulsione del meno, ossia del semplice consigliere di prefettura. Io comprendo che si chiami l'autorità prefettizia a cooperare; ma bisogna chiamarla nella sua integrità, non di sbieco, non di strafoto: il chiamare un semplice consigliere di prefettura può dar luogo a conflitti. L'autorità provinciale o deve entrare col suo più autorevole rappresentante, che è il prefetto, o deve restar fuori del tutto.

Per ciò che riguarda le considerazioni mosse dal senatore Mortara, io mi associo alle dichia-

razioni fatte dal relatore della Commissione. Sarei per dire che il fulcro della legge consiste nel giudice delle tutele; molta parte dei buoni effetti di questa legge dipende da lui.

Questa legge è un voto, è una speranza, perchè ancor non sappiamo come praticamente funzionerà; ma certo è che il giudice, in tanto mutare d'istituti e di proposte, apparve nel primo progetto ministeriale, fu approvato dalla Camera, è stato ora approvato dall'Ufficio senatorio; e lo stesso senatore Mortara si renderà ormai conto dell'inopportunità di escluderlo dal Comitato provinciale.

In questo siamo tutti d'accordo. Dargli il voto semplicemente consultivo, significa diminuirne l'autorità. In tutti i collegi, chi è ammesso solamente con voto consultivo, è un componente sminuito: in generale, è il segretario che ha voto consultivo. Noi dobbiamo, invece, tenere alta, quanto più si può, l'autorità del giudice delle tutele; una volta ammesso, egli deve essere mantenuto con perfetta e piena autorità.

Il senatore Mortara, con acuta osservazione, accennava pure alla possibilità che sorgano motivi di conflitto tra il giudice delle tutele con la sua giurisdizione, sia pure volontaria, o le deliberazioni che il Comitato provinciale deve prendere. Certamente, è desiderabile che si eviti l'ipotesi che il giudice delle tutele rimanga in minoranza nel Comitato su quelle materie in cui può esercitare la sua giurisdizione; ma un tale evento può essere eliminato da un atto spontaneo del giudice stesso.

Negli argomenti, nei quali egli deve esercitare giurisdizione, se e in quanto essi vengano a toccare più o meno un atto di competenza del Comitato provinciale, il giudice, secondo me, dovrebbe astenersi. E tale ipotesi si potrà anche meglio esaminare e giudicare, quando si verrà alla compilazione del regolamento.

PRESIDENTE. Il senatore Astengo mantiene il suo emendamento?

ASTENGO. Io avevo fatto rilevare che se non si vuole che il Comitato sia presieduto dal prefetto, come sarebbe doveroso, vi fosse almeno tra i membri del Comitato un funzionario superiore della prefettura; ma se l'onorevole ministro non vi insiste, io ritiro la mia proposta, perchè non voglio essere più realista del Re.

PRESIDENTE. Il senatore Mortara fa delle proposte?

MORTARA. Io non ho fatto proposta di emendamenti; ho risollevato la questione, e sono soddisfatto delle dichiarazioni del relatore circa la importanza da dare al giudice delle tutele, e di quelle dell'onorevole ministro circa l'opportunità di qualche provvedimento da prendersi in altri articoli, per coordinare la funzione del giudice con quella del Comitato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 7 bis nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Amero D'Aste, Annarotone, Arnaboldi, Astengo.

Balzano, Baya-Beccaris, Beneventano, Bensa, Bettoni, Bodio, Bollati, Bonasi.

Camerano, Canevaro, Castiglioni, Cavasola, Cencelli, Chironi, Ciamician, Cipelli, Colonna Fabrizio, Conti, Corsi, Cruciani-Alibrandi.

D'Andrea, De Blasio, De Cesare, De Cupis, Del Giudice, De Novellis, De Sonnaz, Di Brazza, Di Camporeale, Diena, Di Prampero, Di Trabia, Dorigo, D'Ovidio Enrico, Durante.

Ferraris Carlo, Ferrero Di Cambiano, Figoli, Fili Astolfone, Filomusi Guelfi, Foà, Frascara, Frizzi.

Garavetti, Gioppi, Gjordani, Giusti Del Giardino, Golgi, Greppi Emanuele, Greppi Giuseppe, Grimani, Guala, Gualtiero, Gui, Guidi.

Lamberti, Lanciani, Leris, Levi Ulderico, Luciani.

Majnoni D'Intignano, Malaspina, Malvano, Malvezzi, Mazza, Mazzoni, Mele, Melodia, Molmenti, Morra, Mortara, Muratori.

Panizzardi, Papadopoli, Passerini Angelo, Pedotti, Perla, Petrella, Pigorini, Pincherle, Pla-

cido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Pullè Francesco L.

Raccuini, Reynaudi, Righi, Rossi Gerolamo, Rossi Giovanni, Ruffini.

Sacchetti, Sandrelli, San Martino, Scaramella-Manetti, Schupfer, Silj, Sormani, Spingardi.

Tani, Tanari, Tittoni Romolo, Tommasini, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Treves, Triani.

Venosta, Viale, Viganò, Vignoni, Villa, Visconti Modrone, Viterroli.

Wollenborg.

Zuccari.

Presentazione di una relazione.

GREPPI EMANUELE. Domando di parlare.
PRESIDENTE. No ha facoltà.

GREPPI EMANUELE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 3 dicembre 1916, n. 1659, contenente le norme per le promozioni durante la guerra, ai gradi di primo segretario e di primo ragioniere ed ai gradi corrispondenti ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Greppi Emanuele della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge: « Protezione ed assistenza degli orfani di guerra ».

Do lettura dell'articolo 8:

Art. 8.

Il Comitato provinciale:

a) indirizza, coordina ed integra, ove occorre, l'azione degli enti pubblici, delle associazioni, dei comitati e degli istituti, che hanno per iscopo la protezione, il ricovero, l'educazione, o, comunque, l'assistenza degli orfani della guerra;

b) tiene per ciascun comune una esatta statistica degli orfani corredata delle notizie sulla condizione economica e sociale di ciascuno;

d) nel caso di tutela dativa, di che all'articolo 245 Codice civile, provoca la costituzione del consiglio di famiglia e la nomina del tu-

tore agli orfani della guerra, ed esercita sugli stessi, in concorso del procuratore del Re, la più larga vigilanza per mezzo di ispezioni periodiche;

e) delega l'esercizio della tutela degli orfani ad esso affidata dal consiglio di famiglia o dal giudice delle tutele agli enti indicati negli articoli 9 e 10, od a privati di sua fiducia;

f) vigila a che per tutti gli orfani di guerra siano osservate le leggi protettrici dell'infanzia, le regole del Codice civile in materia di tutela e le misure di assistenza prescritte dalla presente legge;

g) nei casi previsti dagli articoli 222 e 233 del Codice civile il Comitato potrà, al pari dei parenti più vicini e del pubblico ministero, provocare i provvedimenti ivi indicati;

h) accorda, in caso di accertato bisogno, sovvenzioni ai genitori od ai tutori per favorire lo sviluppo fisico, l'educazione, l'istruzione dell'orfano ed invigila sulla erogazione delle somme per qualunque titolo assegnate dallo Stato o da enti pubblici, e, se del caso, provvede a collocare l'orfano in appositi istituti;

Accorda agli enti pubblici e agli Istituti nazionali sussidi con le somme a sua disposizione;

i) vigila sulle Congregazioni di carità, sugli altri istituti e sui privati, a cui sono affidati orfani della guerra, perchè la loro opera si esplichi in conformità alle leggi e nel modo più utile per l'orfano.

Riferisce semestralmente al Comitato nazionale e al Ministero dell'interno sull'assistenza degli orfani nella provincia.

(Approvato).

Art. 9.

La Congregazione di carità e gli altri enti pubblici, le associazioni, i comitati, gli istituti per l'infanzia abbandonata, le scuole, le colonie agricole, i patronati o simili, riconosciuti per decreto Reale o prefettizio, possono essere, dal Comitato provinciale, incaricati di esercitare la vigilanza sugli orfani di guerra, e, ove sia necessario, di assumerne la tutela.

Il Comitato provinciale potrà, a tal fine nei comuni, ove lo creda opportuno, costituire una Commissione di vigilanza composta del pre-

tore o del conciliatore, che la presiede, del presidente della Congregazione di carità, dell'ufficiale sanitario, di un maestro e di una maestra elementare e del parroco o di altro sacerdote in sua vece, o di un ministro del culto, ove ciò sia opportuno, tenuto conto del culto religioso degli orfani.

Le federazioni fra le istituzioni pubbliche di beneficenza, già istituite o che si istituiranno in base all'art. 2 del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, sono riconosciute agli effetti della presente legge, e potranno solo essere sciolte colle forme stabilite nell'art. 43 del regolamento per l'esecuzione della legge 18 luglio 1904, n. 390, approvato col Regio decreto 1° gennaio 1905, n. 12.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ho chiesto la parola sul secondo comma e precisamente sulla parte finale ove si parla della costituzione di una Commissione di vigilanza nella quale entrano fra gli altri « il parroco o altro sacerdote in sua vece o un ministro del culto, ove ciò sia opportuno, tenuto conto del culto religioso degli orfani ». Per la personale devozione che ho sempre nutrita al sentimento religioso, nel quale e mi conforto e mi esalto, io lodo in questa parte l'articolo e vi ravviso un felice segno dei tempi. Infatti, con quella concordia che non ha da essere soltanto « al sommo della bocca » si mostra qui di aver saputo vincere certe repugnanze e preconcetti dominanti in altri tempi. E particolarmente, per l'alto ossequio dovuto alla religione della grandissima maggioranza, anzi della quasi totalità dei miei concittadini, s'into con plauso l'ingresso in questa Commissione del parroco o di altro sacerdote in sua vece. Ma poi si dice: « o di un ministro del culto ove ciò sia opportuno ». Ora il parlare di un ministro del culto in genere per contrapporlo al parroco, quasi che il parroco non sia anch'esso ministro del culto, comincierebbe già a costituire una irregolarità di dizione.

Ma quando poi raffronto questa dizione con quella del progetto ministeriale, trovo per di più una diversità sostanziale, tanto che io debbo credere sia occorso qui un puro errore di scrittura. Il progetto ministeriale mette infatti bene in rilievo un principio liberalissimo, al

quale, io credo, quanti siamo qui sottoscriviamo *loco corde*. Vi si dice che formeranno parte di questo corpo « il parroco od altro sacerdote in sua vece » e sta bene; sempre ci deve essere il parroco o chi per lui, ma si soggiunge: « e (non o), un ministro di culto *diverso*, ove ciò sia opportuno, tenuto conto del culto religioso degli orfani ». Senza prospettare l'ipotesi di altre comunità religiose, prenderò soltanto il caso dei comuni valdesi in cui la religione acattolica costituisca la maggioranza. Nessuno vorrà contestare che ivi sia opportuno che accanto al parroco sieda anche il pastore valdese: questa è l'idea felice rappresentata nel testo ministeriale, mentre invece per la disgiuntiva *o* e la omissione dell'aggettivo *diverso* sfugge completamente nel testo presentato dalla Commissione senatoriale. Io sono certo che trattati di una svista, ma sopra di essa, a scanso di equivoci, ho creduto opportuno di richiamare l'attenzione del Senato.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Anch'io a proposito di questa Commissione di vigilanza comunale vorrei fare due brevi osservazioni.

Anzitutto dirò che approvo l'idea di fare entrare il conciliatore del comune in questa Commissione: crederei più opportuno anzi che sempre fosse il conciliatore, e non alternativamente il pretore ed il conciliatore, per una considerazione pratica che spero chiarire facilmente.

Nei piccoli comuni dove non vi è sede di pretura, necessariamente il conciliatore farà parte della Commissione: ma nei maggiori comuni, e specialmente nelle città ove sono parecchi mandamenti, il pretore è tanto assorbito dal lavoro del suo ufficio che difficilmente potrebbe, anzi sicuramente non potrà, dare all'opera della Commissione quell'impulso direttivo che il progetto vuole proprio affidare al magistrato. La funzione di questa Commissione risponde tanto più bene alla figura storica del conciliatore, al carattere originario di questo magistrato familiare e popolare, che ci è venuto dalla legislazione napoletana. Un antico giureconsulto napoletano definiva il conciliatore come l'angelo tutelare delle famiglie, che entra nelle case dei cittadini a comporre i dissidi, a portare la pace, a tutelare il buon or-

dine domestico. Questo può essere ancora il migliore ufficio del conciliatore; e molto degnamente a lui si può affidare la esclusiva missione di presiedere questa Commissione di sorveglianza.

Spero che tanto la Commissione che l'onorevole ministro ravviseranno non inopportuna questa mia proposta.

Fare affidamento sull'opera dei magistrati quando si prende l'opportuna cautela di non disturbarli con altre funzioni, come si è provveduto pel giudice delle tutelate, sta bene; e io ho tutta la fiducia nell'opera che in tale ufficio sapranno compiere i magistrati: ma quando si sa che il magistrato è già aggravato da occupazioni di grandissima mole, che assorbono tutto il suo tempo e tutta la sua attività, è impossibile affidare che egli sia in grado di dare ad altra opera, per quanto generosa e filantropica, un intenso contributo.

Debbo anche dire una parola sull'ultima parte di questo capoverso, della quale ha già parlato l'onorevole senatore Polacco; e intendo dirla in un altro senso, in senso, direi quasi, complementare al pensiero che si è voluto affermare con questa disposizione.

Sta bene, ed è giusto, che il sacerdote della religione professata dalla famiglia del minore entri nella Commissione di sorveglianza e contribuisca alla vigilanza dell'orfano e alla cura della sua educazione. Ma lo stesso principio di libertà per cui appunto segnalava il senatore Polacco la necessità che si tenga conto delle diverse fedi religiose, obbliga in uno Stato laico, quale è il nostro, a tener conto dell'eventualità che una famiglia non accoglia nessuna fede religiosa e a rispettare la sua libertà di pensiero. L'orfano può non avere il padre, ma avrà la madre, e forse tutta una famiglia, in seno alla quale cresce e può essere educato a buoni principi morali senza che in questa famiglia si osservino pratiche religiose. Ciascuno può fare apprezzamento di siffatte convinzioni dal punto di vista individuale, secondo la propria fede e coscienza; ma i principi fondamentali della nostra costituzione politica ci obbligano a rispettare la libertà della non credenza, come quella della fede in una religione qualsiasi.

Io non ho da proporre alcun emendamento in proposito; ma desidero che anche dalla bocca

dell'onorevole ministro, e dell'onorevole relatore, che così autorevolmente esprime il pensiero della Commissione, esca una parola concorde con la mia nel senso del rispetto a tutte le libertà, compresa quella di non avere una fede religiosa.

MALVEZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. Mi permetterei di proporre una lievissima correzione che sarei lieto di vedere accolta dalla Commissione e dall'onorevole ministro. Si tratta di una cosa tutta pratica.

In questo articolo si stabilisce come il Comitato provinciale debba nominare nei vari comuni la Commissione di vigilanza di cui parliamo, e si dice che questa Commissione dovrà essere composta di un maestro, di una maestra e del parroco. Mi sembra che si debba dire « di un parroco », perchè nella maggior parte dei comuni vi sono più parroci. Il Comitato, tra i vari parroci, potrà scegliere quello che ritiene più adatto.

Vorrei inoltre proporre un'altra modificazione lievissima che entra meglio nello spirito dell'articolo e corrisponde in parte, mi pare, alle osservazioni per la libertà di culto accennate dall'onorevole senatore Mortara. Io non ho bisogno di dire che, per parte mia, aderisco pienamente alle considerazioni che ha fatto con tanto sentimento l'onorevole senatore Polacco. La mia proposta consiste in questo, di dire: « di un parroco o di altro sacerdote in sua vece e di un ministro del culto, ecc. ». Imperocchè io penso che un comune dove vi siano varie confessioni religiose possano benissimo far parte dello stesso Comitato il prete cattolico ed il ministro del culto protestante: ciò si è veduto in Francia: si vede ogni giorno in questa guerra, mentre i prigionieri, i feriti sono assistiti con concordante amore sia dal sacerdote cattolico, sia dal ministro protestante, sia dal rabbino.

Mi riassumo, vorrei si dicesse: « di un parroco o altro sacerdote in sua vece e di altro ministro di culto diverso », con quello che segue.

CHIMIRRI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, *relatore*. Ho udito con ammirazione le parole del senatore Polacco, ma francamente non era questo il luogo, perchè nè alla Commissione, nè al Governo poteva venire

in mente di proporre una disposizione legislativa, la quale se non apertamente anche sotto qualunque forma velata recasse offesa alla libertà di culto e di coscienza che fu sempre rispettata nel nostro paese.

Passando ad altro argomento, farò rilevare che nell'art. 9, come è redatto, la nomina del pretore a presidente della Commissione comunale di vigilanza non è obbligatoria, e forse in questa forma potrebbe passare. Se il senatore Mortara insiste nella proposta di eliminarlo, per conto mio non mi oppongo. Quest'articolo è stato scritto per i piccoli comuni. Essendo la nomina facoltativa, le nostre dichiarazioni sono tali da non ricorrere alla nomina del pretore se non quando sarà necessario.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Cortesemente invitato dal relatore, replico che le spiegazioni che egli ha dato e delle quali resterà traccia negli atti del Senato tolgono ragione che io faccia formale proposta di emendamento. Tuttavia prego di riflettere se non fosse il caso di affermare, sia pure con una dichiarazione esplicita della Commissione, per bocca del suo onorevole relatore che nelle grandi città dove gli uffici di protura sono parecchi e quelli di conciliazione altrettanti, possa essere istituita anche più di una Commissione di vigilanza per la maggiore efficacia dell'azione di questa Commissione.

CHIMIRRI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, *relatore*. Farò una osservazione che forse persuaderà il senatore Mortara a non insistere.

MORTARA. Non ho fatto proposte.

CHIMIRRI, *relatore*. Come dissi, quest'articolo era stato scritto per i piccoli comuni, nei grandi non vi è bisogno di istituire più di una Commissione, nei capoluoghi di provincia v'è il Comitato provinciale che dispone di ogni sorta di mezzi ispettivi e del concorso degli istituti nazionali e delle associazioni che saranno il suo occhio e le sue braccia.

Prego poi il senatore Malvezzi a non insistere nel suo emendamento.

MORTARA. Ringrazio l'onorevole relatore delle spiegazioni datemi e non insisto.

MALVEZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. Ringrazio l'onorevole relatore della Commissione per la sua risposta e non insisto. Il mio intendimento era stato quello di chiarire meglio le cose. Forse il mio pensiero è stato maggiore della parola: un sentimento di libertà mi aveva ispirato. Quando l'onorevole relatore mi assicura che i miei ritocchi avrebbero potuto dar luogo a interpretazioni diverse, io ritiro la mia proposta.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Le osservazioni fatte dai senatori Malvezzi e Mortara è utile che siano anche seguite dalla dichiarazione del ministro: perchè hanno, secondo me, un valore interpretativo dell'articolo. Non è necessario l'emendamento, ma è utile che venga una interpretazione. Il senatore Malvezzi ha fatto l'ipotesi che in uno stesso comune vi siano più parroci; ed, allora, parlare di uno può dar luogo a dei dubbi. L'osservazione in sé è giusta: ma non è necessario l'emendamento dichiarativo, perchè il testo che si approverebbe dice: *del parroco o di altro* ecc. Vi è, quindi, la possibilità di scelta, che si applicherebbe con maggior ragione all'ipotesi che vi siano più parroci.

Alle giuste osservazioni fatte dal senatore Mortara per l'ipotesi che la Commissione di vigilanza risieda in un comune che sia capoluogo di mandamento, ha già risposto opportunamente l'on. relatore; ed io confermo che l'espressione disgiuntiva: « pretore o conciliatore » non suppone esclusivamente l'ipotesi secondo cui nell'un caso si tratta di comune sede di mandamento, e nell'altro caso, invece, no. Quella espressione, invece, può riferirsi anche genericamente a comuni i quali sieno sedi di mandamento. Ci sarà, in tal caso, la scelta: può darsi che vi siano mandamenti, in cui il pretore non abbia molto da fare (e di questi casi ne abbiamo), e quindi può essere allora utile e giovevole scegliere il pretore: in caso diverso, si potrà scegliere il conciliatore.

Per quanto riguarda gli emendamenti proposti dal senatore Polacco, io li accetto, avvertendo che già nel pensiero originario di questa proposta era insito il rispetto verso l'opinione religiosa della generalità degli abitanti del comune, ma che non si aveva di mira l'ipotesi

di casi individuali. Allora siamo, adunque, perfettamente d'accordo. Io non sono versato abbastanza in statistica religiosa; ma se si desse in Italia un comune, in cui l'universalità dei cittadini fosse acatolica, per esempio il caso dei comuni Valdesi, allora probabilmente il parroco sarebbe fuori luogo e il comitato dovrebbe avere per membro il ministro del culto valdese. Ma si può dare anche l'ipotesi di comuni in cui le due religioni sieno commiste tra loro, ed allora può essere utile in vece della disgiuntiva di mettere la congiuntiva e dire: tanto il ministro cattolico quanto quello dell'altro culto.

CHIMIRRI, *relatore*. Si tratta di un errore di stampa, che è stato corretto.

POLACCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, Ringrazio l'onorevole relatore e l'onorevole ministro per le spiegazioni date, in pieno accordo col mio modesto emendamento. Non ho mai sospettato del resto che si fosse voluto deliberatamente menomare quel rispetto alla libertà religiosa che è assiomatico per tutte le coscienze nell'Italia nostra. Aggiungo poi che tanto sono della idea espressa dall'onorevole ministro, che ho nel testo ministeriale da me riproposto conservato l'inciso « ove ciò sia opportuno ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 9 modificato come il Senato ha udito, e lo rileggo:

Art. 9.

La Congregazione di carità e gli altri enti pubblici, le associazioni, i comitati, gli istituti per l'infanzia abbandonata, le scuole, le colonie agricole, i patronati e simili, riconosciuti per decreto Reale o prefettizio, possono essere dal Comitato provinciale, incaricati di esercitare la vigilanza sugli orfani di guerra, e, ove sia necessario, di assumerne la tutela.

Il Comitato provinciale potrà, a tal fine nei comuni, ove lo creda opportuno, costituire una Commissione di vigilanza composta del pretore o del conciliatore, che la presiede, del presidente della Congregazione di carità, dell'ufficiale sanitario, di un maestro e di una maestra elementare del parroco o di altro sacerdote in sua vece e di un ministro di culto diverso, ove ciò sia opportuno, tenuto conto del culto religioso degli orfani.

Le federazioni fra le istituzioni pubbliche di beneficenza, già istituite o che si istituiranno in base all'art. 2 del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, sono riconosciute agli effetti della presente legge, e potranno solo essere sciolte colle forme stabilite nell'art. 43 del regolamento per l'esecuzione della legge 18 luglio 1904, n. 390, approvato col Regio decreto 1º gennaio 1905, n. 12.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto.

Essendo risultato dal computo dei voti che il Senato ha approvato la proposta della Commissione per la verifica dei titoli, dichiaro convalidata la nomina a senatore del conte Gian Giacomo Cavazzi della Somaglia, e lo ammetto alla prestazione del giuramento.

Giuramento del senatore Cavazzi della Somaglia.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Cavazzi della Somaglia conte Gian Giacomo di cui il Senato ha testè convalidato la nomina a senatore, prego i signori senatori Greppi Giuseppe e Frascara di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il conte Cavazzi della Somaglia è introdotto nell'aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor conte Gian Giacomo Cavazzi della Somaglia del prestatto giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo ora la discussione del disegno di legge: «Protezione ed assistenza degli orfani di guerra».

Do lettura dell'

Art. 10.

Gli statuti delle istituzioni nazionali riconosciute dal Governo, aventi per iscopo di provvedere o promuovere associazioni ed enti per

l'assistenza e l'educazione professionale di tutto o di singole categorie di orfani di guerra, dovranno essere approvati con decreto Reale.

Negli statuti saranno stabilite le norme concernenti le relazioni con i Comitati ed enti locali, per quanto riguarda la vigilanza, l'assistenza e l'educazione degli orfani, e l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni del Comitato provinciale per ciò che concerne l'assistenza e la vigilanza degli orfani.

Saranno indicati i modi di reimpiego dei capitali, tenuto conto della condizione sociale degli orfani stessi.

Per gli orfani dei contadini si avrà cura di impiegare principalmente i detti capitali per provvedere possibilmente all'acquisto di piccoli fondi rustici da consegnarsi loro alla maggiore età.

Tali fondi diventeranno proprietà inalienabile ed inalienabile e le norme all'uopo necessarie saranno stabilite con apposita legge. Per le operazioni relative si prenderanno accordi coll'Istituto Nazionale di assicurazioni sulla vita e cogli Istituti di credito agrario.

Gli Istituti nazionali finora costituiti e riconosciuti per la protezione degli orfani, sono:

L'Opera Nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra;

L'Istituto per la gente di mare;

L'Opera Nazionale per l'assistenza civile e religiosa degli orfani di guerra;

L'Unione generale degli insegnanti.

Al comma 5º di questo articolo il senatore Polacco ha presentato questo emendamento:

«Tali fondi diventeranno proprietà inalienabile ed inalienabile e le norme all'uopo necessarie saranno stabilite con apposito regolamento. Per le operazioni, ecc.».

L'onor. Polacco ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

POLACCO. Dirò brevi parole. Favorevole all'istituzione dei beni di famiglia, che altre legislazioni hanno, opportunamente chiamato asili di famiglia, posso ammettere che si facciano strada in questo progetto di legge sotto forma d'impiego di capitali destinati a sollievo degli orfani di guerra, ma non mi piace quel rimandare ad una legge futura le norme necessarie per l'attuazione di tale istituto. Non è questa la prima volta che io mi sono pronun-

ciato contro siffatto sistema: intendo dire che in genere io riprovo rinvio di leggi a leggi future, perchè fare una legge riservando ad un'altra di là da venire il determinare gli ulteriori provvedimenti e congegni che siano necessari perchè essa realmente funzioni, equivale ad emettere una dichiarazione platonica e niente più. Purtroppo ne abbiamo vari esempi nella nostra legislazione, a cominciare dalla legge delle guarentigie, la quale preannunciò una legge regolatrice dei beni ecclesiastici che non è mai venuta, e seguitando con la legge del 1886 sulla perequazione fondiaria promettente fra due anni quella per il catasto giuridico che è ancora un pio desiderio e così via. Se si vuole seriamente codesta istituzione, non si rimandi ad una legge di là da venire la sua attuazione, ma la si rimetta ad un regolamento apposito, con atto di delegazione al potere esecutivo. Quindi io nel mio emendamento ho scritto che le norme all'uopo necessarie saranno stabilite con apposito regolamento. Oppure si potrebbe in quell'art. 45 finale che parla del regolamento per l'esecuzione della presente legge, indicare anche questo come uno degli argomenti che vi dovranno essere inclusi.

CHIMIRRI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento del senatore Polacco all'art. 10.

PRESIDENTE. Da la parola all'onor. senatore Del Giudice.

DEL GIUDICE. Non posso aderire a quanto disse il mio amico senatore Polacco: non perchè io sia contrario in massima a questa figura di proprietà terriera, ma perchè non mi pare opportuno d'introdurla così di straforo in una legge che ha tutt'altro carattere e contenuto.

La caratteristica di una proprietà terriera inalienabile ed inalienabile è un istituto per noi insolito che non si concilia col nostro sistema giuridico. Esso ha bisogno di esser ben maturato e soprattutto preceduto da costumanze rurali corrispondenti a tale riforma.

Io ammetterei che una disposizione simile si potesse attuare in qualche regione d'Italia, nelle valli alpine, ad esempio, dove l'amore alla terra è così intenso che diventano assai rare le alienazioni dei piccoli fondi posseduti

da contadini che li godono e coltivarono da lunga stagione.

Ma altrove, specialmente nelle provincie meridionali, le abitudini sono diverse e non adatte forse ad accogliere con simpatia una disposizione di questa fatta. Io rammento che quando dal 1848 si estese nel Mezzogiorno le quotizzazioni dei beni demaniali, non incontrò favore presso i possessori la condizione della inalienabilità temporanea; tanto che si cercava di eludervi con forme contrattuali le quali potevano considerarsi come una anticipazione di vendita che avveniva poi quasi sempre alla scadenza del termine. E così il latifondo che si voleva spezzare veniva ristabilito.

Pur riconoscendo l'importanza economica e sociale dei così detti beni familiari, non erederei giovevole per lo stesso istituto accoglierlo qui in forma d'inciso in questa legge senza la necessaria preparazione delle condizioni dei nostri contadini. Perciò propongo che il comma sia soppresso.

Accontentiamoci per ora che il capitale possa essere investito nell'acquisto di un fondo rustico, e lasciamo che la norma generale della proprietà disciplini anche questi piccoli fondi. (*Approvazioni*).

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Si presenta qui, sotto forma che contempra un caso, che molto probabilmente non avverrà, una questione gravissima di principio. È per questo precisamente, che mi permetto di richiamare l'attenzione non solo del Governo ma anche di voi tutti, onorevoli colleghi, sopra una tesi che, a mio giudizio, deve essere profondamente esaminata.

Io propongo l'intera soppressione del quinto capoverso dell'articolo 10.

Non è assolutamente possibile dire all'uomo: tu sarai eternamente legato alla gleba. Abbiamo visto divise le grandi proprietà e formati col loro frazionamento i piccoli fondi; ma abbiamo anche notato, che la mano la quale non fu capace di far produrre questi piccoli fondi per forza di eventi diversi, fu costretta a cederli a chi fu capace di trarne profitto e di farli fruttare. È l'interesse stesso sociale che reclama questa provvida evoluzione.

Noi sappiamo (e la storia ce l'insegna) come Arnolfo, semplice pastore, legato alla sua terra

per farvi pascolare il suo gregge, poté diventare il re d'Inghilterra amato dai sudditi. Com'è possibile concipire che il possessore di un piccolo fondo debba essere eternamente legato al medesimo e possa rimanere un semplice coltivatore? Spesso, sia per la forza del suo ingegno, sia per altre contingenze chiamato ad altri uffici, ad altre industrie troverà utile per lui cedere a chi potrà coltivarlo il piccolo o grande podere per trarne quel prodotto, che è possibile di conseguirsi dal medesimo. Sarà quindi una necessaria conseguenza, che a lui un altro si sostituisca. Ed è supremo interesse sociale, che pure dalla terra si tragga il maggiore utile e che la proprietà terriera sia vera e reale sorgente di ricchezza.

Io ricordo quello che già fece il Governo delle Due Sicilie per spezzare il latifondo. Si formarono tanti piccoli poderi ceduti direttamente ai contadini. Ma dopo dieci anni nuovamente il latifondo fu ricostituito.

È ben naturale che chi non ha interesse a tenere un fondo, perchè non sa farlo produrre o perchè non può dedicarvi l'opera sua, lo ceda ad altri.

È questo il modo normale per l'evoluzione della proprietà. Qualunque concetto il quale tende ad immobilizzare o paralizzare il libero incedere delle trasmissioni, secondo io credo, è una enorme e dannosa visione.

Lasciamo che tutto vada con regola automatica, che fa passare il possesso delle cose da una mano inetta a quella che sa ed opera per creare la ricchezza ed avremo così realmente garantito l'interesse sociale.

Per queste ragioni, a parte che una tesi così importante non si può e non si deve per via indiretta pregiudicare, propongo la soppressione di tutto il quinto capoverso dell'articolo 10.

FILOMUSI GUELF. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOMUSI-GUELF. Mi associo alle idee del senatore Polacco, notando, anche io, che l'articolo 10, comma quinto del disegno di legge, si trova indicato, quale un accessorio alla finalità della legge, che è la protezione ed assistenza degli orfani della guerra.

Il senatore Polacco disse pure che non è sistema lodevole quello di rimandare ad una futura legge le norme per regolare le proprietà inalienabili ed inalienabili dei fondi asse-

gnati agli orfani dei contadini, e propose che tali norme fossero stabilite con apposito regolamento. E mi associo anche alle sue osservazioni ed all'emendamento, che le norme siano stabilite da apposito regolamento. Ciò fu molto volentieri, poichè ritengo che la costituzione del Bene di famiglia in Italia, anche con una forma generale, sia una questione matura, come si dimostra dai vari disegni di legge presentati alla Camera dei deputati.

Primo da ricordare è il disegno di legge dell'onorevole Pandolfi B., Sulla istituzione del bene di famiglia, che fu discusso nella Camera dei deputati il 10 marzo 1894 ed era ministro di agricoltura e commercio Paolo Boselli; ed è sotto la presidenza di quest'uomo insigne che apparisce ora l'art. 10, comma quinto, del disegno ora in discussione. E segue poi il disegno di legge di un altro illustre uomo, l'onorevole Luigi Luzzatti, che come Presidente del Consiglio, presentò alla Camera dei deputati il disegno di legge *Provvedimenti per la formazione e conservazione della piccola proprietà rustica e per il bene di famiglia* (28 aprile 1910), ed era ministro di agricoltura, industria e commercio l'on. Raineri, che ora è ministro di agricoltura.

La Camera nominò una Commissione per esaminare il disegno ministeriale, e ne mutò il titolo: *Provvedimenti per la formazione della piccola proprietà rustica e per la costituzione dei piccoli predii inalienabili ed inalienabili*. Della Commissione faceva parte il deputato Codacci Pisanelli, e fu relatore l'onorevole Tommaso Mosca.

Nota che nello stesso titolo sono indicati i caratteri essenziali del bene di famiglia, l'*insequestrabilità* e l'*inalienabilità*; il che del resto era già detto negli anteriori disegni. Il disegno Pandolfi dichiarò espressamente l'*insequestrabilità* (art. 16), quello Luzzatti l'*inalienabilità* (art. 20), il disegno emendato dalla Camera lo disse espressamente *insequestrabile* ed *inalienabile*. La Commissione mi onorò invitandomi ad una delle sue sedute, ed io feci delle osservazioni e proposi degli emendamenti, in specie sul diritto di successione, aspettando tempi più adatti a simili riforme.

Mi si consenta poi che rimandi al discorso che io pronunzierò a Siena il 24 settembre 1913, sul tema il Bene di famiglia. In quel discorso

io accennai al rapporto fra il *Bene di famiglia* e la *Dotè*, come del resto avevano già fatto il Luzzatti e lo Scialoja. Coordinando il *Bene di famiglia* col *regime dotale* si può avere un ordinamento economico di famiglia più perfetto dell'attuale e rinvigorire il sentimento e la coscienza della famiglia, che sono glorie italiane e che stanno tanto a cuore di noi tutti.

Mi si permetta, infine, che io ricordi che in taluni paesi dell'Abruzzo, vi sono ancora famiglie che vivono in forma patriarcale. Esse vivono da secoli nello stesso fondo, abitano una stessa casa rurale: sono cangiati i proprietari, sono cangiati i regimi giuridici, si è trasformata l'emfiteusi, si è passato alla colonia ed all'affitto; ma la famiglia è rimasta nello stesso fondo.

Io voto in conseguenza assai volentieri l'intero disegno di legge e l'art. 10, che in esso si trova. E concludo ringraziando il Senato per avere benevolmente ascoltate le mie osservazioni, dette al fine di associarmi ai valenti oratori favorevoli al presente disegno di legge.

CHIRONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI. Mi associo interamente alla proposta fatta dal senatore Del Giudice. Non discuto l'istituto del « bene di famiglia », non ne discuto la ragione giuridica ed economica sulla quale si vorrebbe costituirlo. Ciò che discuto è il processo nuovo legislativo, col quale copertamente s'introducono grandi innovazioni onde rimangono vulnerati gli ordinamenti nostri fondamentali.

Con questo inciso dell'articolo finiamo col ferire anche la ragion della proprietà, come tradizionalmente ha avuto il suo assetto nella legislazione italiana: s'arriva a ciò, dopo quanto questo disegno di legge, movendosi per via obliqua, ha fatto in riguardo all'istituto familiare.

Non è così che si deve procedere alla corretta formazione delle leggi. Innovazioni di tanta portata si debbono discutere ampiamente, si discutono nella loro entità, nei benefici sperati, nei malanni o inconvenienti che possono procurare. Ora, in rispetto all'istituto dei beni di famiglia dirò al Senato, e lo ha ricordato l'onorevole Filomusi, pur venendo a

conclusioni diverse, che più volte alla Camera dei deputati vennero presentati disegni di legge d'iniziativa parlamentare per introdurli nel diritto nostro: e mai ebbero l'onore della discussione. Vero che, come rammentava il senatore Polacco, in altre legislazioni l'istituto è accolto: da ultimo, dopo un decennio di studi parlamentari, entrò nella legislazione francese; ma che vi stia bene, e senza obiezioni persistenti, è altra questione. Perchè prima e dopo dell'accoglimento che vi ebbe, grande fu, e rimase, l'opposizione, fondata su considerazioni gravissime d'ordine giuridico ed economico: si disse, e giustamente, ch'esso è una manomorta familiare, e come tutte le manomorte era pregiudizievole alla concezione sociale e giuridica del diritto di proprietà, al cui affrancamento dai pesi perpetui vigorosamente tendono l'economia e la legislazione.

Queste dichiarazioni meglio che all'istituto, si riferiscono con intendimento critico, al modo col quale si vorrebbe introdurlo nella legge italiana: problemi di tanta importanza non è in questi momenti che si possono discutere: non è pigliandoli per via obliqua che si possono risolvere senz'altro: no, bisogna affrontarli direttamente, intieramente, nella loro sostanza economica e giuridica, e valutarli negli elementi costitutivi e nelle conseguenze.

Fatte queste dichiarazioni, accetto senz'altro la proposta del senatore del Giudice che l'inciso sia interamente tolto dal disegno di legge.

BENSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA. L'inopportunità dell'inciso in discussione è stata chiarita a fior di evidenza dai colleghi Del Giudice, Beneventano e Chironi. Uno dei quali si è pure dichiarato in principio favorevole all'adozione dell'istituto adombrato nella disposizione che dovrebbe comparire per la prima volta nel disegno di legge di cui ci stiamo occupando; e un altro ha mostrato di non volersi pronunciare in proposito.

Io dico schiettamente, senza voler qui (perchè non è la sede opportuna), discutere la questione di principio, che per parte mia sono, come il collega Beneventano, risolutamente contrario ad una istituzione siffatta, perchè in un sistema legislativo come il nostro, che da tanti anni considera una conquista della libertà

l'abolizione dei fidecommissi, dei maggioraschi, dei feudi e della stessa sostituzione fedecommissaria di primo grado, il feggiare una forma di feudalità contadinesca mi pare non riesca a quella inquadratura che pure sarebbe necessaria. Qui non ci troviamo, onorevoli colleghi, di fronte ad una disposizione di indole tutt'affatto particolare, come sarebbe quella che si riferisce ad una ricerca della paternità a scartamento ridotto, alla quale io non ho creduto di fare alcuna osservazione, perchè giustamente l'onorevole ministro guardasigilli avvertiva che questa introduzione di una limitata ricerca della paternità, essendo fatta agli scopi esclusivi dell'applicazione della legge sugli orfani di guerra, lasciava intatta la questione di massima, e non poteva stonare col nostro attuale sistema legislativo; ma quando si pone in essere la istituzione di beni inalienabili di famiglia, la questione esce automaticamente dal campo del regime degli orfani di guerra, perchè quanto si riferisce al governo della proprietà ha necessariamente un carattere obiettivo, e riguarda non solo le persone proprietarie, ma i rapporti giuridici di esse con quelli che possono vantare diritti di obbligazione, o reali in ordine a quei beni che verrebbero assoggettati a questo vincolo.

E si badi che finchè tutto il resto della proprietà rimane in quel regime di libertà assoluta che il nostro Codice e le altre leggi ad esso coordinate garantiscono, bisogna trovare, anche se si vuole ammettere il principio del bene di famiglia, una serie di principi coordinatori e conciliatori che possano permettere la coesistenza di questi istituti, in sé così antitetici, con tutti gli altri che si riferiscono alla proprietà.

Ora se tutto questo si possa o si debba fare in un tempo avvenire, certo non dipenderà dal mio voto; ma io ritengo che la questione non si possa dire matura presso di noi, come dimostrarono le discussioni nell'altro ramo del Parlamento, le quali si iniziarono con l'agitazione alla quale andò legato il nome del compianto Beniamino Pandolfi; e se a questo si arriverà, ci si arriverà con disposizioni non occasionali, di una legge di guerra, ma con disposizioni che costituiscano una vera e propria modificazione del Codice civile, vale a dire di una legge già di per sé socialmente e

giuridicamente fondamentale, ed in una delle sue parti più socialmente e giuridicamente fondamentali.

Credo quindi che il Senato farà opera provvida votando la soppressione di questo articolo, e lasciando impregiudicata una questione che non trova qui la sede opportuna per essere risolta. (*Approvazioni*).

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Mi faccio carico delle argomentazioni così penetranti e dotte esposte dai colleghi che sono contrari all'istituzione dei beni di famiglia. E poichè sulla bontà di essa è così vivo il dissenso, debbo riconoscere che non è di straforo che si possa introdurre un tale istituto, a me simpaticissimo, ma che indubbiamente tocca punti cardinali del diritto privato. Convinto che in molte provincie il bene di famiglia sarebbe visto con favore e accolto come un istituto benefico, non mi piaceva quel farne semplicemente balenare il miraggio fra gli altri compensi alla gravissima perdita del genitore morto in guerra. E per sentimento di franchezza dico che sarebbe stato molto meglio non occuparsene affatto, anzichè fare cosa necessariamente incompleta e illusoria, che attenda altra legge di là da venire, per poter effettivamente prendere corpo.

Dunque la mia proposta è: o di cancellare il comma, e discutere a suo tempo questo grave argomento dei beni di famiglia, che è penetrato certamente di sbieco nel presente disegno di legge o, se si intende di conservarlo, demandarne non ad una legge futura, ma al regolamento la particolar disciplina.

CHIMIRRI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, *relatore*. La questione sollevata è grave e le ragioni addotte pro e contro rendono perplessa la Commissione. La proposta non ci appartiene: essa fu fatta e votata dalla Camera. Quest'articolo è fra quelli concordati col ministro, quindi, per dovere di lealtà la Commissione lo mantiene; ma lasciamo che il Senato dica nella sua saggezza se debba essere approvato o soppresso.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Fo mie le dichiarazioni, con cui l'onorevole relatore ha testè finito il suo discorso; non è questo argomento sul quale fare una questione politica, e quindi anche il ministro dell'interno se ne rimette al Senato. Devo, tuttavia, osservare che la grave questione sull'utilità dei beni di famiglia arriva al Senato perfettamente matura. È questione, che ha appassionato i cultori del diritto; e quanto si è detto in quest'Aula oggi stesso, basta a dimostrare come non si possa certo dire che la questione arrivi improvvisa o senza la preparazione necessaria. Qui, indubbiamente, il lato specifico della questione attuale sta in ciò: che l'istituzione si presenta in una forma sporadica, eccezionale e frammentaria, per cui noi abbiamo inteso lo stesso proponente della soppressione del capoverso, e cioè l'onor. Del Giudice, dire ch'egli personalmente è favorevole all'istituto, ma contrario all'applicazione al caso specifico.

Sicchè, qui non tanto della questione in sé dobbiamo occuparci (ben altro che questa seduta occorrerebbe), quanto piuttosto considerare se occorra tale questione risolvere in rapporto ad un argomento specifico e limitato come l'attuale. Or, mentre l'onor. Del Giudice ha detto che pur essendo favorevole all'istituto in sé, non crede però opportuno di farne un'applicazione a titolo limitato ed eccezionale, consenta, invece, il Senato che si possa considerare la questione in senso reciproco e dire che, pur essendovi delle riserve da fare sull'utilità dell'istituto in sé, apparisca opportuno farne l'applicazione al caso speciale.

Onorevole Bensa, ella sa bene che il miglior metodo legislativo è forse quello di procedere per esperienza. Meglio delle discussioni astratte, teoriche, accademiche, che su questo argomento si prolungano da circa un secolo, sarà forse il vedere sperimentalmente l'istituto come funziona, e considerare se sia poi vera quella qualificazione così eccessiva (me lo consenta l'onorevole Bensa), ch'egli ha data a questo istituto, chiamandolo una feudalità dei contadini, un fidecommesso che viene questa volta dal basso anziché dall'alto, dagli umili anziché dagli aristocratici. Si può dire, al postutto, che qui non si tratta che di un caso d'inalienabilità, limitato in relazione al proprietario: caso, che non è così aberrante dal nostro sistema

giuridico, come l'onor. Bensa ha detto, dappoichè abbiamo l'istituto dotale, ad esempio, che, sia pure con restrizioni, limiti e cautele, proclama l'inalienabilità del fondo dotale.

Quindi, io non vedo lo sconvolgimento sistematico di tutta la nostra legislazione, che l'onorevole Bensa mostra di temere. È un principio di applicazione; si sperimenta l'istituto. Che male c'è, io dico, a far questa prova; poichè, ripeto, è questa la miglior maniera di provare i principi, soprattutto quando profondamente dividono?

Abbiamo veduto, infatti, uomini della competenza e dell'autorità del senatore Filomusi Guelfi avere opinioni diametralmente opposte a quelle dell'autorevolissimo e competentissimo senatore Bensa; abbiamo visto l'onorevole Polacco pensarla d'una maniera e l'onorevole Chironi di un'altra, e così via dicendo. Ora io dico: questo che per alcuni è stato un argomento contro, per me è un argomento a favore. Uno dei modi (e, forse, il migliore) per risolvere la questione è di vedere come in pratica essa viene a risolversi. Io non partecipo alle preoccupazioni (*absit iniuria verbo*) alquanto misonoetiche dell'onor. senatore Bensa, il quale teme un sovvertimento dei nostri istituti giuridici. No, illustre senatore Bensa; si tratta soltanto di aggiungere un caso d'inalienabilità a quelli che già esistono nella nostra legislazione. E se caso vi è, in cui una eccezione di simil genere possa utilmente proporsi e l'esperimento utilmente farsi, è questo per l'appunto; perchè i fondi, che saranno destinati all'acquisto di questi beni, sono i fondi della liquidazione della beneficenza offerta dalla Patria ai figli caduti. Evidentemente (benchè l'articolo non lo dica espressamente) non si può non credere - e questo vogliamo vivamente sperare - che l'affluire dei fondi verso questa nobilissima tra le forme di beneficenza non debba esser tale da consentire che non soltanto gli orfani siano degnamente accolti, mantenuti, educati ed istruiti, ma anche che si possa costituir loro un fondo familiare. L'ipotesi, donde ci poniamo, è che bisognerà venire a questa liquidazione. Gli orfani diventeranno maggiorenni, lo Stato li dimetterà, e che cosa si potrà fare dei beni ad essi assegnati? Qualunque inversione ripugna alla nostra coscienza. Sono fondi destinati a questi orfani, agli orfani dei nostri

fratelli caduti per darci una Patria più forte e più grande; restino a loro, siano per loro, si distribuiscono tra loro, ma nella forma più alta e più nobile possibile. Il contadino abbia la sua terra, che gli rimanga testimonianza cara e nobilissima del ricordo del padre caduto per difendere quella terra. E, onorevole Beneventano, se questo orfano sarà un genio in germe (come noi tutti auguriamo), la legge col proclamare l'inalienabilità del fondo non lo costringerà per questo ad arare per forza il fondo stesso. Quest'orfano potrà diventare il grande giurista o il grande medico, ed avere quel fondiccolo, che gli sarà più caro di tutti i beni e di tutte le fortune, che potrà guadagnarsi con le sue opere e col suo ingegno.

Or questa categoria di beni, che vengono dalla beneficenza della Patria verso i suoi figli caduti, non è bene che sia sottratta alle vicissitudini dei patrimoni in genere? che sia considerata come si considerano le pensioni, sottratte ai sequestri? che rimanga sempre all'orfano, che lo accompagni sempre? L'idea, l'impulso non potrebbe essere nè più nobile, nè più alto. E apriamo, come benissimo diceva il senatore Tittoni, apriamo un po' le finestre anche per quanto riguarda le istituzioni giuridiche; proviamo, non casca il mondo, lo creda il Senato. E senza fare una questione politica a questo proposito, crederei più nobile, più generoso, più coraggioso di votare la disposizione come è stata proposta. (*Vivissime approvazioni*).

BENSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA. Il mio amico Orlando, pur facendo un immeritato allusione alla mia più che modesta capacità mentale, mi ha attribuito dei propositi misonicistici, che chiunque mi conosca, e lui più che altri, che mi conosce dalla prima gioventù...

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Ed è per ciò appunto che me ne sorprendevo!

BENSA ...sa che sono addirittura il contrario delle mie tendenze intellettuali.

Se sono, direi, istintivamente sfavorevole alla creazione di beni inalienabili, non è perchè in questo io veda una pericolosa novità, ma perchè vi ravviso un pericoloso ritorno ad un passato che credo ormai felicemente e per sempre tramontato.

Ma la questione, come lo stesso onorevole Guardasigilli...

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Non lo sono più! (*Si ride*).

BENSA ...Siamo tanto assuefatti a vedere il ministro della giustizia, che anche Presidente del Consiglio lo saluteremo sempre Guardasigilli.

Dicevo dunque che la questione, come l'onorevole ministro dell'interno l'ha posta, è principalmente una questione di opportunità. Ora che qui si tratti di gettare un germe della istituzione dei beni inalienabili di famiglia, è stato concordemente affermato da tutti gli oratori, tanto da quelli contrari, quanto da quelli favorevoli, quanto anche da quelli che pure movendo da opposte tendenze si accorderebbero sulla sospensiva; e credo che difficilmente possa dubitarsene, benchè l'articolo, in base a una tendenza forse costituzionalmente non molto estetica, ma ormai molto invalsa, lasci ad una legge futura di dettare le norme relative; ma lo dice quando parla della proprietà inalienabile ed inalienabile di tali fondi.

Evidentemente il pensiero di quest'articolo non è di limitare la inalienabilità ed inalienabilità al tempo dell'età minore degli orfani, perchè allora tutte le cautele proprie di qualunque regime tutelare e più particolarmente quelle proprie di questa legge costituirebbero una difesa sufficiente: si parla proprio di un privilegio di inalienabilità che dovrebbe accompagnare permanentemente questi beni, e quindi il paragone della dote, me lo consenta l'onorevole ministro dell'interno, non calza nel caso; perchè tutto quello che può costituire una inalienabilità o inalienabilità temporanea come quella in pendenza di matrimonio, può benissimo entrare, e da gran tempo fa parte del nostro sistema legislativo. Invece il carattere di intangibilità di beni determinati che diventano *tabii*, come dicono gli indigeni della Nuova Zelanda, sarebbe creato qui per la prima volta.

Del resto, ripeto, chi è amico di questa disposizione, il senatore Filomusi, per esempio, ha salutato in essa una istituzione di tal genere, come è meno simpaticamente salutata da coloro che hanno un diverso ordine di idee. Ora il dire: cominciamo, giacchè ne abbiamo l'occasione, a fare un esperimento, non mi

pare che corrisponda ad un concetto di opportunità pratica.

Io capirei che l'esperimento si dovesse fare, una volta che la questione di massima fosse ben risolta se non in modo definitivo, almeno in modo prevalente nel senso affermativo; ma non che, per qualunque idea si possa presentare di innovazione negli ordinamenti giuridici in ciò che essi hanno di più fermo e di più solido, si debbano far senz'altro dei saggi, e tanto meno con una disposizione introdotta, come ormai tutti l'hanno detto, di straforo, ed introdotta senza essere accompagnata da quelle discipline che delineino i limiti della figura e le ripercussioni sui diritti dei terzi.

Quanto al dire, come dopo il senatore Filomusi ha ripetuto il ministro dell'Interno, che la questione è matura, mi pare che sia un po' difficile il poterlo affermare. Non tutte le questioni che sono state ampiamente dibattute sono mature, e le questioni di questo genere, ben dicevano altri oratori, per essere mature, hanno bisogno, non solo di essere sottoposte ad indagini di tecnici e di scienziati, ma soprattutto di penetrare nella coscienza popolare, e questo, non in alcune singole località, che possono avere simpatia più specialmente per certe forme che ne ricordano altre ancora presenti alla loro memoria, ma per la generalità. Si tratta di legge che deve essere eguale per tutta l'Italia, ed è certo che per la grande maggioranza degli italiani questa figura è qualche cosa di poco *famigliare*, mi si perdoni l'involontario gioco di parole; io questa maturità della questione non la vedo, e temo che con l'articolo si voglia strappare il frutto ancora acerbo. Purtroppo siamo noi maturi, ma che in seno a noi sia matura la questione dei beni famigliari, non me ne sono accorto mai, nemmeno oggi dopo la lunga discussione, alla cui lunghezza ho forse anch'io con poca discrezione contribuito.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. L'onorevole Bensa ha risposto per la prima parte e siamo d'accordo. Per la seconda parte della inalienabilità durante la minor età dell'orfano c'è la legge vigente che la dispone.

Domando a me stesso: che cosa volete dare a questi orfani della guerra? Certamente volete dare loro un beneficio, non un peso.

Se voi consultate tutto il popolo italiano nessuno vi dirà, che vuole qualche cosa di cui non abbia la facoltà di poter disporre.

Noi possiamo discutere scientificamente fin che volete, ma credetelo pure, che tutte le discussioni scientifiche che hanno il fine di creare leggi contrarie a quello che il popolo desidera, valgono ben poco e restano scritte.

Prendete il catasto, esaminatelo e vedrete, che non c'è piccola proprietà, la quale dall'epoca in cui esso fu costituito fin'oggi non abbia subito in circa anni sessanta da cinque a dieci trasferimenti.

Si è creduto di modificare il latifondo, facendo concessioni di piccoli appezzamenti, ma la prima cosa che si richiese dai contadini fu quella di volerne essere padroni assoluti, pagare un canone, ma far dello stabile quel che loro fosse piaciuto di farne.

Se vogliamo fare una legge, che si trovi in opposizione al sentimento popolare, siamo padroni di farlo; ma non sarà certo la benvenuta.

Io, che conosco tutto quello che si dice in proposito, prego caldamente il Senato di voler sopprimere questo inciso, che assolutamente non va anche per ragioni di opportunità politica. Noi dobbiamo far leggi, che siano praticamente utili al nostro paese, e non prendere delle deliberazioni che trovano in questo universale ripugnanza. Perciò insisto e prego l'onorevole ministro dell'interno, del quale ho tutta la migliore stima, che si compenetri delle condizioni presenti; e nel tempo stesso, che si manifesti la doverosa sollecitudine di venire a sollievo degli orfani, che hanno perduto nella guerra i loro parenti, si dia ai medesimi qualche cosa di cui possano esser liberi dispositori, quando avranno raggiunto la maggioranza. Questo è quello che credo doveroso esporre al Senato.

Ioci: Ai voti, ai voti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, verremo ai voti. Innanzi tutto viene la proposta della soppressione del capoverso quinto dell'art. 10, proposta dai senatori Beneventano e Del Giudice, a cui si sono associati i senatori Bensa, Chironi e mi pare in ultimo anche il senatore Polacco.

Come il Senato sa, le soppressioni non si votano; si vota invece il comma che si vorrebbe soppresso.

Procederemo quindi alla votazione dell'articolo 10 per divisione.

Leggo intanto la parte dell'art. 10 sulla quale non c'è stato disaccordo.

Art. 10.

Gli statuti delle istituzioni nazionali riconosciute dal Governo, aventi per iscopo di provvedere o promuovere associazioni ed enti per l'assistenza e l'educazione professionale di tutte o di singole categorie di orfani di guerra, dovranno essere approvate con decreto Reale.

Negli statuti saranno indicate le norme concernenti le relazioni con i Comitati ed enti locali, per quanto riguarda la vigilanza, l'assistenza e l'educazione degli orfani, e l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni del Comitato provinciale per ciò che concerne l'assistenza e la vigilanza degli orfani.

Saranno indicati i modi di roimpiego dei capitali, tenuto conto della condizione sociale degli orfani stessi.

Per gli orfani dei contadini si avrà cura di impiegare principalmente i detti capitali per provvedere possibilmente all'acquisto di piccoli fondi rustici da consegnarsi alla loro maggiore età.

Pongo ai voti questa prima parte dell'art. 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Veniamo ora al comma controverso; lo rileggo:

Tali fondi diventeranno proprietà inalienabile ed inalienabile e le norme all'uopo necessarie saranno stabilite con apposita legge. Per le operazioni relative si prenderanno accordi coll'Istituto Nazionale di assicurazioni sulla vita e cogli Istituti di credito agrario.

Chi l'approva si alzi.

(Non è approvato).

Voci: La controprova.

PRESIDENTE. Procederemo alla controprova.

Chi non l'approva si alzi.

Il comma non è approvato, quindi rimane soppresso.

Ed ora rileggo l'ultima parte:

Gli Istituti nazionali finora costituiti e riconosciuti per la protezione degli orfani sono:

L'Opera Nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra;

L'Istituto per la gente di mare;

L'Opera Nazionale per l'assistenza civile e religiosa per gli orfani di guerra;

L'Unione generale degli insegnanti.

Pongo ai voti l'ultima parte dell'art. 10.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo così modificato.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Art. 11.

Gli Istituti nazionali e gli enti da essi dipendenti sono di regola incaricati per gli orfani per i quali sono chiamati a provvedere, di assumere la tutela quando tale ufficio deve essere conferito dal Comitato provinciale, sempre che nella provincia esista un ente dipendente dagli Istituti nazionali. I suddetti Istituti e gli enti da questi dipendenti, nell'ipotesi sopra indicata, possono, come i Comitati provinciali, essere incaricati direttamente della tutela dal giudice delle tutele, o dal Consiglio di famiglia nei casi indicati nei seguenti articoli.

Essi devono riferire ogni trimestre al Comitato provinciale sulle condizioni nelle quali l'orfano è allevato.

Ogni contestazione che possa sorgere fra gli Istituti nazionali ed i Comitati provinciali è decisa dal Comitato nazionale.

Agli Istituti nazionali ed enti dipendenti è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 7 per quanto concerne gli orfani di guerra.

Un regolamento da emanarsi per decreto Reale, su proposta del Ministero dell'interno d'accordo cogli altri ministri competenti sentito il Consiglio di Stato, stabilirà le norme relative all'amministrazione, contabilità e vigilanza di detti enti, salva la loro autonomia.

(Approvato).

Art. 12.

I prefetti, i sindaci, le Congregazioni di carità, i direttori di scuole e i patronati scolastici sono obbligati a fornire al Comitato provinciale, in conformità alle istruzioni emanate dal Ministero dell'interno, informazioni circa gli or-

fani e le loro famiglie o tutori allo scopo di accertare principalmente:

a) se viene esercitata sugli orfani la vigilanza necessaria e si adempiono gli obblighi di legge circa il mantenimento, l'educazione e l'istruzione;

b) se siano osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti che hanno per iscopo la tutela e la integrità fisica e morale dell'orfano.

Debbono altresì informare il Comitato provinciale di tutti i casi nei quali l'intervento immediato di questo possa essere necessario.

I prefetti debbono sempre prendere i provvedimenti d'urgenza per la protezione e l'assistenza degli orfani abbandonati, dandone immediata comunicazione al Comitato provinciale.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. In questo articolo si danno, per così dire, disposizioni esecutive del principio contenuto nell'articolo precedente. Nell'articolo precedente è stabilito il principio che la tutela può essere conferita dal Comitato provinciale o dal giudice delle tutele, quando vi sia il bisogno di provvedere per l'insufficienza della famiglia del minore. Dispone l'articolo 11 nella prima parte che gli istituti ed enti dei quali ivi è cenno, possono essere incaricati direttamente della tutela, dal giudice delle tutele o dal consiglio di famiglia nei casi indicati nei seguenti articoli. Ora nell'articolo 12 si provvede appunto alla vigilanza necessaria perchè questa funzione protettiva possa essere attuata. Mi sembra quindi che sia logico di aggiungere tanto nella prima parte dell'articolo, come nel penultimo e nell'ultimo capoverso la menzione del giudice delle tutele nei punti che ora indicherò.

Nella prima parte dell'articolo 12 si dice: « I prefetti, i sindaci, le congregazioni di carità, i direttori di scuola ed i patronati scolastici sono obbligati a fornire al Comitato provinciale » ed io aggiungerei: « ed al giudice delle tutele » « in conformità alle istruzioni, ecc. ».

Così pure nel penultimo capoverso dove si dice: « debbono altresì informare il Comitato provinciale » io aggiungerei: « e il giudice delle tutele » « di tutti i casi nei quali, ecc. ».

Ed infine nell'ultimo capoverso, dove è detto: « I prefetti debbono sempre prendere i provvedimenti di urgenza per la protezione e l'assistenza degli orfani abbandonati, dandone immediata comunicazione al Comitato provinciale », aggiungerei anche qui: « e al giudice delle tutele ».

È vero che questo giudice fa parte del Comitato provinciale, ma poichè ha una funzione tutoria che può e deve, quando occorre, esercitare anche fuori del Comitato provinciale (qui si fa l'ipotesi di provvedimenti urgenti, per i quali può occorrere l'azione immediata dell'organo di protezione), mi pare opportuno di attribuire questa cognizione immediata dei fatti a cui si allude in questo articolo, anche al giudice delle tutele.

Vedano l'onorevole Commissione e l'onorevole ministro nella loro saggezza se credono di accettare questi emendamenti.

CHIMIRRI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, relatore. Il giudice delle tutele fa parte del Comitato provinciale, per cui quando queste comunicazioni si fanno al Comitato si fanno anche al giudice.

Sono separati e distinti i casi, nei quali si eccita la sua giurisdizione speciale non come membro del Comitato, ma come magistrato.

ORLANDO, ministro dell'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, ministro dell'interno. Io mi rimetto a quanto ha detto l'onorevole relatore.

A me pare che, in fondo, la risposta alle considerazioni dell'onorevole Mortara è data dalla seconda parte di quanto ha detto l'onorevole relatore. Che il giudice delle tutele faccia parte del Comitato provinciale, non mi parrebbe una risposta decisiva, perchè naturalmente la notizia va al presidente del Comitato e prima che sia adunato il Comitato e la notizia comunicata al giudice delle tutele, possono avvenire fatti irreparabili nell'interesse del minore. Ma mi pare che a quanto è stato detto dall'onorevole senatore Mortara abbia risposto opportunamente, nella seconda parte del suo dire, l'onorevole relatore: e cioè, che trattandosi di un magistrato esercitante giurisdizione, che si completa col procuratore del Re, la facoltà di ottenere informazioni ad organi pubblici nell'eser-

cizio del proprio mandato sia inerente alla stessa funzione giurisdizionale senza che occorra dirlo esplicitamente; mentre per ciò che riguarda il Comitato provinciale il dirlo può, invece, essere utile.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Non è questione del potere che abbia il giudice; senza dubbio il potere di agire lo ha. Qui si tratta di informazioni da dare al giudice e non già di atti coi quali sia eccitata la sua funzione giurisdizionale. Informazioni da darsi, perchè il giudice sia in grado appunto di compiere di propria iniziativa gli atti del suo ufficio. Proprio perchè si tratta di giurisdizione volontaria non è necessario che vi sia domanda di interessati.

Il giudice ha il dovere di esercitarla di propria iniziativa, ma questo dovere può adempiere quando sia informato dei fatti che danno ragione alla iniziativa sua. Ma se non conosce i fatti, egli rimarrà inerte. Ed allora questo giudice che è stato definito così vigorosamente dallo stesso onorevole relatore come la spina dorsale della istituzione del Comitato provinciale, si potrà trovare invece ad essere nella condizione di membro inutile, precisamente per la ragione a cui accennava l'onorevole ministro, quando diceva che se il fatto che può rendere necessario un provvedimento urgente andrà prima a cognizione del Presidente del Comitato provinciale, attraverso la corrispondenza di ufficio, indi a cognizione del Comitato provinciale, nella prima adunanza che si terrà e nella quale il giudice delle tutele interverrà (e forse potrebbe per un legittimo motivo anche non intervenire); così il giudice, di quel fatto che può richiedere un provvedimento urgente da parte sua, sarà certamente informato con dannoso ritardo. Non si altera in niente l'organismo della legge, anzi si cerca di secondare il concetto che in proposito ha avuto la Commissione, provvedendo a che il giudice delle tutele sia davvero il fulcro principale del Comitato provinciale, uno dei suoi membri più importanti (rammento quel che accennava l'onorevole relatore circa la maggiore assiduità e diligenza che si può ripromettere dal giudice in confronto a tutti gli altri membri del Comitato provinciale); si rende omaggio a questo concetto quando si

propone che le notizie da darsi al Comitato provinciale, nei casi in cui occorrono provvedimenti urgenti, siano date contemporaneamente al giudice delle tutele. La resistenza a tale proposta davvero mi sorprende, poichè in essa non vi è niente che alteri la compagine della legge o comprometta il buon funzionamento del Comitato provinciale.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dal senatore Mortara consiste nell'aggiungere la menzione del giudice delle tutele a quella del Comitato provinciale nella prima parte e nei due ultimi capoversi dell'art. 12.

Questa proposta di emendamento non è accettata nè dal ministro nè dalla Commissione.

Domando all'onorevole senatore Mortara se la mantiene.

MORTARA. La proposta è esattamente quale fu indicata; ma se fosse necessario, od opportuno, per assicurarne il successo, di restringerla, non avrei difficoltà di limitarmi a chiedere, e vorrei allora sperare che l'onorevole ministro e la Commissione aderissero, che fosse aggiunto all'ultimo capoverso semplicemente questo: « che i prefetti comunichino i provvedimenti di urgenza che prendono, tanto al Comitato provinciale che al giudice delle tutele », lasciando senza variazioni il resto dell'articolo.

ORLANDO, ministro dell'interno. Accetto.

CHIMIRRI, relatore. Accetto.

PRESIDENTE. Allora l'aggiunta si limita all'ultimo periodo: « dandone immediata comunicazione al Comitato provinciale ed al giudice delle tutele ».

Pongo ai voti questo emendamento.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 12 così emendato.

Chi l'approva è pregato alzarsi.

(Approvato).

Art. 13.

L'assistenza, da prestarsi agli orfani, deve esercitarsi lasciando preferibilmente l'orfano nella sua famiglia o sovvenendolo presso la persona che esercita la patria potestà o presso il tutore.

Il Comitato provinciale deve curare specialmente, in attesa della liquidazione della pen-

sione, che non manchino agli orfani poveri i mezzi per il loro mantenimento.

(Approvato).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, rinvieremo il seguito della discussione a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Protezione ed assistenza degli orfani della guerra (N. 318 - *Seguito*);

Protezione ed assistenza degli invalidi della guerra (N. 324):

Conversione in legge del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 29, sulla requisizione delle navi mercantili (N. 295);

Conversione in legge dei Regi decreti: N. 844 del 2 agosto 1914, che approva la Convenzione 28 luglio 1914 con la Società « Puglia » per l'esercizio dei servizi nell'Adriatico; N. 1247 del 24 settembre 1914, riguardante l'abilitazione al grado di capo di 2ª classe di militari del Corpo Reale equipaggi in congedo; N. 1277 del 25 ottobre 1914, relativo alla vendita di quattro sambuchi; N. 1313 del 19 novembre 1914, riguardante la concessione di una ferma complementare ai militari del Corpo Reale

equipaggi delle categorie « Cannonieri P. S. » e « Fuochisti O. ed A. »; Numeri 1312, 1311, 1309 e 1310 del 26 novembre 1914, riguardanti la riserva navale (aggiunta all'art. 12 della legge 27 giugno 1909, n. 377), la indennità da concedersi agli ufficiali della riserva e di complemento, modificazioni all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina e l'assicurazione contro i rischi di guerra di piroscafi addetti a linee sovvenzionate (N. 294);

Disposizioni interpretative (art. 73 dello Statuto del Regno) circa alcuni casi di pretesa ineleggibilità ai Consigli comunali e provinciali (N. 234);

Modificazioni ed aggiunte alla legge del 5 aprile 1908, n. 136 contro le frodi nella preparazione e nel commercio dell'olio di oliva (N. 102).

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, concernente la temporanea sospensione del divieto del lavoro notturno delle donne e dei fanciulli (N. 303).

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 20 marzo 1917 (ore 20)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.